

- in subordine, ridurre l'ammenda inflitta con la decisione impugnata;
- condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alle ricorrenti un'ammenda di EUR 30 870 000, in quanto esse, partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore dei prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite, avrebbero violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto sussistente una responsabilità solidale in capo alla prima delle ricorrenti, la Schunk GmbH, che sarebbe una holding finanziaria, per l'ammenda inflitta alla controllata di quest'ultima, ossia l'odierna seconda ricorrente Schunk Kohlenstofftechnik GmbH («SKT»). Le ricorrenti affermano inoltre che la decisione impugnata è fondata su una base normativa illegittima, in quanto l'art. 15 del regolamento n. 17/62⁽¹⁾ conferirebbe alla Commissione un margine di discrezionalità quanto all'entità delle ammende e sarebbe dunque incompatibile con il principio di determinatezza e con le norme di diritto comunitario di rango sovraordinato. Oltre a ciò, la Commissione, nella fissazione dell'ammenda inflitta, avrebbe trattato le ricorrenti in modo più sfavorevole rispetto ad altre imprese, avrebbe erroneamente valutato l'efficacia deterrente dell'ammenda e la cooperazione fornita dalle ricorrenti, ed avrebbe altresì omesso di prendere in considerazione circostanze di importanza sostanziale.

⁽¹⁾ CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. P 013, pag. 204).

Ricorso della Le Carbone Lorraine S.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2004

(causa T-73/04)

(2004/C 106/144)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 febbraio 2004, la Le Carbone Lorraine S.A., con sede in Parigi, rappresentato dagli avv.ti Antoine Winckler e Igor Simic, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla Commissione in data 3 dicembre 2003 nel caso COMP/38.359, nella parte in cui riguarda la Carbone Lorraine S.A.;
- in subordine, annullare o ridurre l'importo dell'ammenda che le stata inflitta con tale decisione;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 43 050 000 per aver partecipato, con cinque altre imprese, a un'intesa nel settore dei prodotti a base di carbone e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche.

A sostegno del ricorso, la società ricorrente fa innanzi tutto valere che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto, non avendo procedendo ad una delimitazione dei mercati rilevanti per i prodotti in questione. La ricorrente deduce anche una violazione dei principi di propria proporzionalità e di legittimo affidamento in merito alla fissazione dell'importo di partenza dell'ammenda in questione. La Commissione avrebbe anche violato il principio di certezza del diritto, maggiorando l'importo di partenza 105 % a causa della durata dell'infrazione. La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di non aver tenuto conto delle circostanze attenuanti a suo favore e non di averle concesso la riduzione massima prevista per la sua asserita collaborazione nell'inchiesta. La Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento, non avendo concesso una riduzione dell'ammenda alla ricorrente, per l'impatto su di essa di una serie consecutiva di pesanti ammende nel stesso settore di attività, mentre, per tale motivo, essa avrebbe concesso una siffatta riduzione ad un'altra impresa interessata.

Ricorso dell'Arch Chemicals Inc. e dell'Arch Timber Protection Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2004

(Causa T-75/04)

(2004/C 106/145)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 17 febbraio 2004 l'Arch Chemicals Inc., con sede in Norwalk, Connecticut (Stati Uniti d'America), e l'Arch Timber Protection Limited, con sede in Castleford (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 3 (con l'allegato II), 4, n. 2, 5, n. 3, 10, n. 2, primo capoverso, 11, n. 3, 13 e 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;
- dichiarare illegittimi e inapplicabili alle ricorrenti gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;
- dichiarare illegittimo e inapplicabile alle ricorrenti l'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;
- condannare la convenuta a pagare alle ricorrenti la somma simbolica di 1 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'adozione e dell'entrata in vigore delle misure impugnate, oltre agli interessi sino al giorno del saldo effettivo;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti producono principi attivi di biocidi e biocidi, segnatamente pesticidi non destinati all'agricoltura contenenti tali principi. Esse sono autorizzate al commercio in numerosi Stati membri e molti dei loro prodotti sono protetti da diritti di proprietà intellettuale.

In conformità alla direttiva 98/8/CE⁽¹⁾ ed al regolamento (CE) della Commissione n. 1896/2000⁽²⁾, le ricorrenti hanno notificato le loro combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto e sono state perciò ammesse al programma di revisione previsto dal regolamento della Commissione (CE) n. 2032/2003⁽³⁾. A norma della seconda fase del detto programma le ricorrenti sono tenute a sviluppare una documentazione onerosa protetta da diritti di proprietà intellettuale, ad esempio studi scientifici e valutazioni dei rischi, e a rimetterla allo Stato membro designato relatore. Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2032/2003 perché esso non pone alle compagnie non ammesse al programma un termine di preclusione per il commercio dei biocidi notificati dalle partecipanti ed elencati nell'allegato II del regolamento. Inoltre, secondo le ricorrenti, l'art. 3, n. 2, e l'allegato II del regolamento n.

2032/2003 omettono di elencarle fra le partecipanti al programma per aver notificato le loro combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto. Del pari, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 5, n. 3, e del «considerando» 10 del regolamento n. 2032/2003 in quanto permettono a imprese non partecipanti al programma di chiedere l'inclusione della combinazione di un principio attivo/tipo di prodotto a condizioni più favorevoli. Le ricorrenti contestano altresì l'art. 10, n. 2, primo capoverso, del regolamento n. 2032/2003 perché permette allo Stato membro relatore di tener conto di informazioni supplementari presentate da non partecipanti. Le ricorrenti lamentano anche che l'art. 11, n. 3, e il «considerando» 18 autorizzino la convenuta ad effettuare unilateralmente una valutazione comparativa delle combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto prima della chiusura del programma. Le ricorrenti contestano l'art. 13 e il «considerando» 20 poiché permettono alla convenuta di sospendere o di interrompere il programma presentando una proposta in tal senso in base alla direttiva 76/769/CEE⁽⁴⁾. In questo modo si preferirebbe una valutazione del grado di pericolosità all'analisi dei rischi specifica del settore prescritta dalla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Infine, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 14, n. 2, perché retroattivamente e senza adeguata motivazione modifica le regole di notificazione contenute nel regolamento n. 1896/2000, così cambiando un fattore di decisiva importanza per le ricorrenti ai fini della partecipazione al programma di revisione.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere che la convenuta ha abusato dei poteri riconosciuti dalla direttiva 98/8/CE sviluppando la medesima in modo da trascenderne il testo e da modificare i loro diritti ed aspettative. Le ricorrenti lamentano, inoltre, che la convenuta non fosse competente ad introdurre nel regolamento n. 2032/2003 le disposizioni contestate senza consultare prima il Parlamento europeo e il Consiglio. A loro avviso, per introdurre le dette disposizioni avrebbe dovuto modificarsi la direttiva 98/8/CE.

Le ricorrenti allegano anche che la convenuta ha violato il Trattato CE e i principi dell'ordinamento comunitario, quali quelli di concorrenza leale e non distorta, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di parità di trattamento, il diritto di proprietà, il diritto al libero esercizio dell'attività d'impresa e, infine, il primato degli accordi internazionali, specialmente della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in forza dell'accordo TRIP.

A sostegno del loro ricorso esse deducono altresì l'illegittimità dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 e degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE.

Le ricorrenti affermano che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 costituisce il fondamento degli artt. contestati 3 e 4, n. 2, nonché dell'allegato II del regolamento n. 2032/2003 e dispone che una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto notificata possa essere messa liberamente in commercio anche da imprese che non abbiano accesso ai dati riservati delle ricorrenti, né abbiano elaborato a propria volta dati equivalenti. Le ricorrenti lamentano che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 non tenga conto delle disposizioni sulla protezione dei dati contenute nella direttiva 98/8/CE e che la convenuta non fosse competente ad adottarlo e che sia perciò incorsa in uno sviamento di poteri.

Le ricorrenti sostengono, ancora, che gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, e 11 della direttiva 98/8/CE sono correlati all'art. 3 e all'allegato II del regolamento n. 2032/2003 qui in contestazione. A loro avviso, l'art. 9, lett. a), della direttiva 98/8/CE è illegittimo in quanto discrimina tra i principi attivi presenti e i principi attivi assenti sul mercato prima del 14 maggio 2000, creando in tal modo una concorrenza sleale. Parimenti, le ricorrenti fanno valere che gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE sono incompatibili con altre disposizioni della stessa. In particolare, essi non stabiliscono, a differenza degli artt. 12 e 27 della direttiva 98/8/CE, un collegamento chiaro tra le ricorrenti e le combinazioni da esse notificate di principi attivi/tipi di prodotto. Infine, le ricorrenti chiedono che l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE venga dichiarato illegittimo per impedire agli Stati membri di continuare ad applicare la loro precedente normativa che permette la registrazione di biocidi non notificati a livello comunitario.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).

(³) Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).

(⁴) Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201).

Ricorso presentato il 17 febbraio 2004 dalla Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-76/04)

(2004/C 106/146)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 febbraio 2004 la Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con sede in Kirchheimboladen, (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e Claudio Mereu, ha proposto ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare gli artt. 3 (e l'allegato II); 4, n. 2; 5, n. 3; 10, n. 2, secondo comma; 11, n. 3; 13 e 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;
- dichiarare illegittimi e inapplicabili nei confronti della ricorrente gli artt. 9, lett. a); 10, n. 3; 11 e 16, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;
- dichiarare il legittimo e inapplicabile nei confronti della ricorrente l'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;
- ordinare alla convenuta unnon di versare la somma provvisoria di EUR 1 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'adozione e dell'entrata in vigore del provvedimento contestato, nonché di ogni interesse applicabile, in attesa del calcolo esatto e della fissazione dell'esatto ammontare;
- condannare la convenuta al pagamento di tutti i costi e di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente sono gli stessi degli di quelli dedotti nella causa T-75/04.